



CITTA' DI
BORGARO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

Piazza V. Veneto, 12
10071 Borgaro Torinese (TO)
PEC: *comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it*
e-mail: *ufficio.protocollo@comune.borgaro-torinese.to.it*
sito: *www.comune.borgaro-torinese.to.it*

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.26 del 30/07/2020

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	4
Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare	4
Art. 3 – Definizione delle entrate (tributarie ed extratributarie)	4
Art. 4 – Regolamento delle entrate.....	5
Art. 5 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei canoni, dei diritti.....	5
Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	5
Art. 7 – Rapporti con i contribuenti e i debitori.....	6
TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	7
CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE E SOGGETTI RESPONSABILI	7
Art. 8 – Forme di gestione	7
Art. 9 – Soggetti responsabili delle entrate	7
CAPO II VERSAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	8
Art. 10 – Limiti di importo ai fini della riscossione di tutte le entrate.....	8
Art. 10bis Rimborsi delle entrate tributarie.....	8
Art. 11 – Accertamento e riscossione coattiva	9
Art. 12 - Rateazione delle somme dovute.....	9
Art. 13 - Definizione e versamenti	11
CAPO III ATTIVITA' DI CONTROLLO E INTERESSI	11
Art. 14 – Attività di verifica e controllo.....	11
Art. 15 – Interessi per somme a credito e a debito.....	12
Art. 16 – Tutela dei dati personali	12
CAPO IV RISCOSSIONE COATTIVA	13
Art. 17 Riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo	13
Art. 18 – Ingiunzione fiscale e ruolo.....	14
Art. 19 – Funzionario responsabile delle azioni di riscossione coattiva.....	15
Art. 20 – Notificazione degli atti di riscossione coattiva	15
Art. 21 – Azioni cautelari ed esecutive	16
Art. 22 – Crediti di difficile riscossione e inesigibili	16
TITOLO III ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	17
CAPO I TUTELA GIURISDIZIONALE	17

Art. 23 – Tutela giurisdizionale	17
CAPO II AUTOTUTELA.....	18
Art. 24 – Autotutela.....	18
Art. 25– Presupposto dell'autotutela	18
Art. 26 – Oggetto dell'autotutela	19
Art. 27 – Limiti all'esercizio dell'autotutela	19
CAPO III INTERPELLO TRIBUTARIO	20
Art. 28 – Interpello del contribuente	20
CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE	20
Art. 29 – Accertamento con adesione.....	20
Art. 30 – Presupposto ed ambito di applicazione dell'accertamento con adesione....	21
Art. 31 – Attivazione del procedimento per la definizione.....	21
Art. 32 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	21
Art. 33 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	22
Art. 34 – Invito a comparire per definire l'accertamento	22
Art. 35 – Atto di accertamento con adesione	22
Art. 36 – Perfezionamento della definizione	23
Art. 37 – Effetti della definizione	23
Art. 38 – Riduzione della sanzione.....	23
CAPO V RECLAMO E MEDIAZIONE	23
Art. 39 - Oggetto	23
Art. 40 - Effetti	24
Art. 41 - Competenza	24
Art. 42 - Valutazioni.....	25
Art. 43 - Perfezionamento e sanzioni	25
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 44 – Disposizioni finali.....	26
Art. 45 – Abrogazioni.....	26
Art. 46 - Entrata in vigore	27

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000, nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006, nell'articolo 1 commi da 784 a 814, della L. n. 160/2019, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 54/1998 e della L.R. n. 6/2014 e delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, contiene la disciplina generale delle entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Art. 2 – Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote e tariffe massime delle singole entrate.

Art. 3 – Definizione delle entrate (tributarie ed extratributarie)

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento:

- a) i tributi comunali quali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
- b) le entrate non tributarie, quali tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato, le sanzioni amministrative, compreso il codice della strada. Per “entrate patrimoniali di diritto pubblico” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale. Per “entrate patrimoniali di diritto privato” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del Comune.

Art. 4 – Regolamento delle entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale o regionale.
2. I regolamenti adottati entro il predetto termine hanno effetto a partire al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001. I regolamenti, approvati oltre il termine di cui al comma precedente, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, tranne le deroghe previste, allo scopo, dal legislatore.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 e ss. del D.L. n. 34/2019, conv. con L. n. 58/2019. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei canoni, dei diritti

1. Le aliquote, i canoni, le tariffe, i diritti riferiti alle risorse di entrata, sono stabilite secondo le competenze ed entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe, i canoni, i diritti applicati per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.
3. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalla Legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili.

Art. 7 – Rapporti con i contribuenti e i debitori

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria e di riscossione in genere l'ufficio comunale instaura rapporti basati sui criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono resi pubblici, i diritti, le aliquote, le tariffe, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti sono reperibili tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

TITOLO II GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE E SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 8 – Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, scegliendo tra una delle modalità previste dalla legge ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del d lgs 446/97.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta anche mediante affidamento *in house* alla società pubblica.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
5. È consentito affidare alla società pubblica mediante convenzione l'attività di accertamento istruttorio, quale attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento.

Art. 9 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei Servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il piano esecutivo di gestione, o i Responsabili dei servizi, ai sensi degli art. 169 e 179 del D. Lgs.267 del 18/8/2000.
2. Il Dirigente responsabile del Servizio, può assegnare ad altro dipendente del Servizio, la responsabilità anche disgiunta, delle fasi di accertamento e riscossione delle entrate e ogni adempimento inerente.
3. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, ivi comprese l'attività di verifica e controllo.
4. Le firme autografe del Funzionario responsabile dell'entrata e del Funzionario responsabile della riscossione, apposte sugli atti elaborati da sistemi informativi automatizzati, relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, possono essere sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario designato, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993. Le firme autografe dei medesimi soggetti responsabili possono essere sostituite dalla firma digitale per gli atti da notificare a mezzo posta elettronica certificata.

CAPO II VERSAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 10 – Limiti di importo ai fini della riscossione di tutte le entrate

1. Le modalità di versamento e gli importi minimi sono disciplinati dalle disposizioni di legge e regolamentari previste per ogni singola entrata. In assenza di specifica disposizione si applica il limite di 12,00 euro, fatto salvo i servizi a domanda individuale e le somme dovute a titolo di TOSAP, TARIG e imposta comunale sulla pubblicità temporanea.
2. L'accertamento esecutivo sia ai fini delle entrate tributarie che patrimoniali nonché l'ingiunzione di pagamento, non sono emessi qualora la somma, comprensiva o costituito da sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito e con riferimento ad ogni anno, la somma di € 20,00= (venti/00). Se l'importo del credito supera il predetto limite si procede all'emissione dei relativi provvedimenti ed alla riscossione dell'intero ammontare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla medesima entrata.

Art. 10bis Rimborsi delle entrate tributarie

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 15 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute a titolo di entrata e comprensive di interessi, da riconoscere siano inferiori all'importo previsto per la riscossione ordinaria del singolo tributo.
4. I rimborsi possono essere concessi anche attraverso compensazione con la stessa entrata, dietro presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.
5. Della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al contribuente interessato.

Art. 11 – Accertamento e riscossione coattiva

1. Dal 1.1.2020, la riscossione delle somme non versate, sia per le entrate tributarie che patrimoniali, viene effettuata attraverso la notifica di avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1 co. 792 L. n. 160/2019, i quali costituiscono titoli esecutivi e contengono intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione.
2. Gli avvisi di accertamento esecutivi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi i termini previsti al comma precedente, senza la necessità di una preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
3. Gli avvisi di accertamento non acquistano efficacia di titolo esecutivo se riguardano somme inferiori a 10€. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero unitamente ad altri avvisi di accertamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
4. Ai sensi dell'art. 1 co. 795 L. n. 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, trascorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto preposto alla riscossione coattiva invia un sollecito di pagamento con cui il debitore è avvisato che il termine indicato nell'accertamento esecutivo è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
5. La riscossione coattiva degli avvisi di accertamento emessi entro il 31/12/2019 avviene mediante notifica di ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, adeguata alle disposizioni della Legge 160/2019, ovvero cartella di pagamento.
6. Ai fini della riscossione delle sanzioni amministrative e delle violazioni al codice della strada si applicano le disposizioni in materia di riscossione previste nell'articolo 36 comma 2 del dl 248/2007.

Art. 12 - Rateazione delle somme dovute

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria o patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, comprese le sanzioni amministrative e al cds, il Funzionario responsabile dell'entrata o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

- da euro 20.000,01 a euro 60.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;

-- da euro 60.000,01 a euro 120.000,00 da quarantanove a sessanta rate mensili;

- oltre 120.000,01 fino a 72 rate mensili

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 10.000 euro. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

f) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari 20.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

Art. 13 - Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo

CAPO III ATTIVITA' DI CONTROLLO E INTERESSI

Art. 14 – Attività di verifica e controllo

1. La Giunta Comunale, tenuto conto della struttura organizzativa dei servizi interessati, con riferimento alle risorse umane disponibili, alle relative professionalità e alla dotazione tecnica e informatica, con apposita deliberazione, può individuare criteri selettivi per indirizzare l'attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento e/o recupero evasione delle diverse tipologie di entrata. Nell'ambito delle suddette attività, gli uffici interessati ovvero i soggetti incaricati anche se esterni all'amministrazione comunale, possono invitare contribuenti e

utenti a fornire chiarimenti, a produrre atti e documenti e a fornire risposte ai questionari, con lo scopo di chiarire singole posizioni e verificare, ai fini sanzionatori, l'effettiva volontà di collaborazione dei soggetti interessati.

2. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi o dai regolamenti.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo i responsabili di ciascuna entrata si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti.

4. I responsabili di ciascuna entrata che, nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevino un inadempimento del debitore del Comune, devono predisporre gli atti in modo da garantire la procedura coattiva o di recupero dell'evasione parziale o totale.

5. Le attività di cui al comma 2 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446.

6. Il Dirigente competente può affidare a terzi, ogni attività di rilevazione materiale, quale presupposto necessario all'accertamento dell'entrata.

Art. 15 – Interessi per somme a credito e a debito

- 1 La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno;
- 2 Per le somme richieste in fase di riscossione coattiva mediante avviso di accertamento esecutivo o mediante ingiunzione di pagamento, si applicano gli interessi di mora con maturazione giornaliera nella misura pari al saggio legale;
- 3 Sulle somme da versare in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione ai sensi degli art. 12-13 del presente regolamento sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati sulle somme di qualsiasi natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione.

Art. 16 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR n. 679/2016, anche qualora le attività di riscossione oggetto del presente Regolamento siano affidate a soggetti terzi ai sensi dell'art. 52 co. 5 lett. b) D. Lgs. n. 446/1997.

2. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO IV RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 17 Riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

a) In forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

2. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi o alle entrate patrimoniali dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine previsto per il pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole con esclusione delle sanzioni amministrative violazioni al codice della strada, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6

per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 2 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale di cui al successivo articolo 18, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse previsto dall'articolo 15 del presente regolamento. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

6. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

Art. 18 – Ingiunzione fiscale e ruolo

1. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;

b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 19 – Funzionario responsabile delle azioni di riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 793 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Art. 20 – Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti afferenti al procedimento di riscossione coattiva viene effettuata ai sensi dell'articolo 14, L. 890/1982: il Responsabile della notifica è identificato nel Funzionario responsabile come definito nel presente regolamento, che potrà avvalersi del servizio postale ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e comunque dai soggetti a ciò abilitati nelle forme e modalità consentite dalla normativa vigente.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

4. Gli atti impositivi, gli avvisi di accertamento esecutivi e tutti gli atti concernenti la riscossione coattiva di cui agli articoli precedenti del presente regolamento possono altresì essere notificati direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. del 7

marzo 2005 n. 82, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 21 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, o dell'ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile della riscossione valuta l'opportunità di attivare tempestivamente le procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. Le spese inerenti all'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000
3. Ai sensi dell'art. 1 co. 792 lett. c) del presente regolamento, le azioni cautelari e conservative possono essere attivate anche prima del termine di sospensione previsto in riferimento all'attuazione delle procedure esecutive.
4. L'esecuzione forzata è promossa dal soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo che procede con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva; gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), D.lgs. n. 446/1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle norme di cui al titolo II del D.p.R. n. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto.
5. Decorso un anno dalla notifica dell'accertamento esecutivo, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 D.p.R. n. 602/1973.
6. Ai sensi dell'art. 1 co. 795 L. n. 160/2019, per il recupero di importi fino a 10.000 €, la procedura esecutiva e cautelare è preceduta dall'invio, da parte degli enti, di un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'avviso di accertamento è scaduto e pertanto lo stesso è divenuto esecutivo. Dovrà inoltre essere specificato che, qualora non si provvedesse al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
7. In caso di rateizzazione dell'importo accertato, ai sensi della disciplina dettata dal presente regolamento, l'ente creditore o il soggetto affidatario possono iscrivere ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Art. 22 – Crediti di difficile riscossione e inesigibili

1. Nei casi di crediti di difficile riscossione è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sulla efficacia efficienza economicità nel perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di

crediti inferiori all'importo di € 300 o comunque complessivamente inferiori o pari alle spese previste per le necessarie procedure.

2. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO)
- c) Irreperibilità da cpc per importi di carico complessivo fino a 300
- d) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) Liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
- h) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
- i) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale; (facoltativo: in caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale)
- j) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura

3. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente

TITOLO III ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela giurisdizionale

1. Spetta al Funzionario Responsabile del Comune o al concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio anche senza difensore nel contenzioso tributario, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. In caso di impedimento lo stesso potrà delegare altro Funzionario dell'ufficio.
2. Ove ritenuto necessario ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria, il Comune può farsi assistere da un professionista abilitato.

CAPO II AUTOTUTELA

Art. 24 – Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'imposizione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio, anche in assenza di specifica istanza presentata dal contribuente.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza, adeguatamente motivata, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto di annullamento deve essere firmato dal Funzionario responsabile, essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso e contenere adeguata motivazione.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attivi oltre i 60 (sessanta) giorni previsti per opporsi all'atto stesso e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il potere di autotutela comprende anche il potere del Comune di sospendere, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, il provvedimento emanato. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. In caso di illegittimità o infondatezza dell'atto, la sospensione potrà operare solo per un termine ragionevolmente breve e comunque non superiore ai 18 mesi, dovendo il Comune necessariamente procedere all'annullamento dell'atto. Si applicano gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* L. n. 241/1990.

Art. 25– Presupposto dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse

pubblico alla sua rettifica o cancellazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 26 – Oggetto dell'autotutela

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

Art. 27 – Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. Non si procede all'esercizio dell'autotutela per i motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga nel merito.
2. Le situazioni di seguito riportate non costituiscono limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si può procedere ad annullamento, revoca o rettifica anche se:
 - a. l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b. il ricorso è stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
 - c. vi è pendenza di giudizio.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di rischio di soccombenza dell'Amministrazione, anche considerando gli orientamenti giurisprudenziali formati in materia;
 - b. valore della lite;
 - c. costo della difesa, comprensivo del costo per attività istruttorie interne agli uffici e costi legali;
 - d. costi connessi alla eventuale soccombenza.
4. Qualora dall'analisi degli elementi di cui al comma precedente emergano circostanze sufficienti a ritenere pregiudicati i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nel caso di prosecuzione di una lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela e ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso di spese di lite compensate, può annullare o revocare il provvedimento, dandone comunicazione al soggetto interessato, all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

CAPO III INTERPELLO TRIBUTARIO

Art. 28 – Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto al Servizio Tributi richieste di parere, concernenti l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. Il Servizio Tributi dovrà rispondere entro il termine di novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione locale e il contribuente relativamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
6. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto al comma 4, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
7. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
8. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lg. 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni generali del presente Regolamento, con esclusione dell'articolo 5 ter. del medesimo d lgs.

Art. 30 – Presupposto ed ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette “*di diritto*” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo -benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 31 – Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 32 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con PEC o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 33 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire

Art. 34 – Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 35 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 36 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. In deroga al precedente articolo 12, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Art. 37 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 38 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 39 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 40 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 41 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperienza del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 42 - Valutazioni

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 43 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di

sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di riscossione coattiva per le entrate comunali, comprese quelle relative alle azioni cautelari ed esecutive, nonché dei regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata e norme legislative vigenti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 45 – Abrogazioni

1. Contestualmente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti atti:

a) Regolamento per l'applicazione dell'Accertamento con Adesione ai tributi comunali del 1° gennaio 1999;

b) Delibera n. 7 del 2007 relativa alla determinazione della misura annua del Tasso di interesse, delle compensazioni e degli importi minimi da richiedere o rimborsare ai contribuenti;

c) Regolamento per l'esecuzione della riscossione coattiva approvato con deliberazione del C.C. n. 42 del 25 settembre 2014;

d) Delibera n. 72 del 2016 relativa alla rateazione dei debiti tributari;

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare contenuta in atti non specificati al comma 1, non compatibile con il contenuto del presente Regolamento.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento pubblicato nei modi e tempi previsti dall'articolo 13 comma 15 e ss. del dl 201/2011 entra in vigore il 1 gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.